

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Mercoledì, 17 Aprile 2024

.....qt g'; .52''

Stampato il 3 aprile 2024

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

1	ord. 133/2023	ord. 6 settembre 2023 Tribunale di Milano - Sez. XV civile - Specializzata in materia di imprese - Fallimento T. e T. spa c/ R.L. T. G.	art. 15, c. 3°, decreto legislativo 27/01/2010, n. 39 Prescrizione e decadenza - Responsabilità civile - Società - Responsabilità dei revisori contabili e delle società di revisione - Decorrenza del termine di prescrizione delle azioni nei confronti di revisori e società di revisione dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento - Irragionevole discriminazione rispetto alla disciplina di decorrenza del termine di prescrizione previsto per le azioni proponibili nei confronti degli amministratori e dei sindaci - Irragionevolezza intrinseca della previsione della decorrenza del termine in un momento in cui il danneggiato non è ancora titolare del diritto risarcitorio o non può essere solerte nell'esercizio del diritto in quanto il diritto non è ancora sorto o non è a conoscenza del danno subito - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi legittimi - rif. artt. 3, c. 1°, e 24, c. 1°, Costituzione	per R.L.T. G.: Avv. Massimo BARONI Avv. Marco PASSALACQUA Avv. Giulio PONZANELLI Avv. Monica IACOVIELLO	NAVARRETTA	
---	---------------	--	--	---	------------	--

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ric. 32/2023	Regione Veneto c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>art. 17, c. 1° e 1°, lett. a), a-bis) e b), decreto-legge 10/08/2023, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 09/10/2023, n. 136</p> <p>Trasporto - Trasporto pubblico locale - Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario (cosiddetto Fondo TPL) - Criteri di riparto - Modifiche all'art. 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, come convertito - Previsione che per la quota pari al 50 per cento del Fondo, che viene ripartita sulla base dei costi standard, si tiene conto del complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'art. 1, c. 300, della legge n. 244 del 2007 - Previsione che, limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo si provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020 - Previsione che nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, che deve definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le loro modalità di applicazione, si provvede alla ripartizione integrale del Fondo tenendo conto del criterio dei costi standard - Denunciata illegittima modificazione del criterio di riparto del Fondo - Menomazione delle attribuzioni legislative regionali nella materia del trasporto pubblico regionale e locale - Lesione del potere di gestione del servizio pubblico spettante alla Regione - Illegittima decurtazione di risorse spettanti per lo svolgimento di funzioni fondamentali nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico - Lesione del principio di correlazione fra risorse e funzioni - Discriminazione della Regione rispetto ai corrispondenti livelli di governo - Irragionevolezza delle modifiche introdotte in riferimento alle indicazioni del PNRR, a</p>	<p>per Regione Veneto: Avv. Mario BERTOLISSI Avv. Giacomo QUARNETI</p> <p>per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Marco CORSINI Avv. Stato Paola PALMIERI</p>	SCIARRONE ALIBRANDI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

quanto stabilito dal legislatore con la legge n. 6 del 2023, alle indicazioni metodologiche di cui all'estratto dello studio tecnico dell'Università di Roma "La Sapienza" - Violazione del principio della copertura finanziaria della spesa per il servizio di trasporto pubblico già deliberata

- rif. artt. 2, 3, c. 1°, 5, 81, c. 3°, 97 e, in particolare, 97, c. 2°, 117, c. 3° e 4°, 118, 119, e, in particolare, 119, c. 1° e 4°, Costituzione

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ric. 33/2023	Regione Piemonte c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>art. 17, c. 1° e 1°, lett. a), a-bis) e b), decreto-legge 10/08/2023, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 09/10/2023, n. 136</p> <p>Trasporto - Trasporto pubblico locale - Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario (cosiddetto Fondo TPL) - Criteri di riparto - Modifiche all'art. 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, come convertito - Previsione che per la quota pari al 50 per cento del Fondo, che viene ripartita sulla base dei costi standard, si tiene conto del complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'art. 1, c. 300, della legge n. 244 del 2007 - Previsione che, limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo si provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020 - Previsione che nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, che deve definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le loro modalità di applicazione, si provvede alla ripartizione integrale del Fondo tenendo conto del criterio dei costi standard - Denunciata illegittima modificazione del criterio di riparto del Fondo - Menomazione delle attribuzioni legislative regionali nella materia del trasporto pubblico regionale e locale - Lesione del potere di gestione del servizio pubblico spettante alla Regione – Illegittima decurtazione di risorse spettanti per lo svolgimento di funzioni fondamentali nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico - Lesione del principio di correlazione fra risorse e funzioni - Discriminazione della Regione rispetto ai corrispondenti livelli di governo - Irragionevolezza delle modifiche introdotte in riferimento alle indicazioni del PNRR, a</p>	<p>per Regione Piemonte: Avv. Mario BERTOLISSI Avv. Maria Laura PIOVANO</p> <p>per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Marco CORSINI Avv. Stato Paola PALMIERI</p>	SCIARRONE ALIBRANDI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

quanto stabilito dal legislatore con la legge n. 6 del 2023, alle indicazioni metodologiche di cui all'estratto dello studio tecnico dell'Università di Roma "La Sapienza"

- rif. artt. 2, 3, c. 1°, 5, 81, c. 3°, 97 e, in particolare, 97, c. 2°, 117, c. 3° e 4°, 118, 119, e, in particolare, 119, c. 1° e 4°, Costituzione

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ric. 34/2023	Regione Campania c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p data-bbox="725 188 1209 272">art. 17, c. 1° e 1°, lett. a), a-bis) e b), decreto-legge 10/08/2023, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 09/10/2023, n. 136</p> <p data-bbox="725 309 1209 1447">Trasporto pubblico locale - Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario, nelle Regioni a Statuto ordinario (cosiddetto Fondo TPL) - Criteri di riparto - Modifiche all'art. 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, come convertito - Previsione che, nel ripartire una quota pari al 50 per cento, tenendo conto dei costi standard previsti e al netto delle risorse stabilite, considera il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'art. 1, c. 300, della legge n. 244 del 2007, e tiene conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale - Previsione in base alla quale, limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del medesimo Fondo si provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020 e alla determinazione delle relative quote del 50 per cento si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo, decurtate del predetto importo - Previsione che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale che deve definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le loro modalità di applicazione, si provvede all'integrale ripartizione del Fondo tenendo conto del criterio dei costi standard - Denunciata mancanza di concrete circostanze sulla base delle quali sia ravvisata l'urgente esigenza di consentire un tempestivo riparto delle risorse alle regioni, atteso che già il decreto-legge n. 96 del 2017, come convertito, consentiva il riparto medesimo - Novella legislativa che detta nuove modalità di riparto destinate a disciplinare in modo strutturale e</p>	<p data-bbox="1236 188 1590 272">per Regione Campania: Avv. Almerina BOVE Avv. Angelo MARZOCHELLA</p> <p data-bbox="1236 309 1657 389">per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Marco CORSINI Avv. Stato Paola PALMIERI</p>	SCIARRONE ALIBRANDI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

con effetti modificativi il precedente regime, al di fuori dell'alveo dell'ordinario procedimento legislativo di cui agli art. 70 e seguenti della Costituzione - Assenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza del decreto impugnato che travolge anche la legge di conversione - Disposizioni che erodono illegittimamente la quota di riparto del Fondo nazionale - Introduzione di elementi estranei all'esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti in subiecta materia - Elusione della ratio della precedente intesa - Violazione della competenza legislativa residuale della regione in materia di trasporto pubblico locale - Disposizioni che irrazionalmente privilegiano soltanto alcune regioni a scapito di altre - Introduzione di un criterio di riparto del Fondo TPL relativo al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione, non necessariamente e univocamente correlato a un'efficiente allocazione delle risorse pubbliche - Disciplina destinata a produrre dannose ripercussioni e un grave pregiudizio allo svolgimento di un servizio pubblico fondamentale - Previsioni non idonee a soddisfare l'esigenza di assicurare la garanzia di uno standard di omogeneità nella fruizione del servizio su tutto il territorio nazionale - Criterio di riparto del Fondo nazionale foriero di gravi incertezze interpretative e applicative - Disciplina che determina arbitrariamente entrate per l'anno 2023, in favore della Regione Campania e di tutte quelle svantaggiate dalla novella normativa, di gran lunga inferiori a quelle preventivate in base alla normativa previgente e fissa criteri, per gli anni successivi, tali da non consentire una copertura, con le risorse del Fondo, dei servizi necessari - Lesione che si ripercuote sulla finanza e sull'attività programmatica regionale

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

- rif. artt. 3, 5, 70 e seguenti, 77, 81, 97, 117,
c. 4°, 118, 119 e 120 Costituzione